

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Persone giuridiche, poteri rappresentativi del procuratore speciale che sottoscrive la procura alle liti: basta allegarli o vanno provati?**

*In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la [procura alle liti](#) incombe, sulla parte rappresentata, l'onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio; ne consegue che, in difetto di tale contestazione, l'allegazione dei suddetti poteri è sufficiente ai fini della valida nomina dei difensori.*

NDR: in tal senso Cass. civ. Sez. lavoro, 28-09-2011, n. 19824

### **Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 1.10.2018**

...omissis...

Con citazione, notificata in data 27 giugno 2005, *omissis* esponeva che, in data 26 giugno 2002, alle ore 9 circa, stava percorrendo, in Roma, a bordo del proprio ciclomotore *omissis* e che *omissis* invadeva con la sagoma di ingombro, la mezzeria da esso percorsa, così rendendo inevitabile, nonostante una disperata frenata da esso

effettuata, la collisione con la parte frontale sinistra dell'autocarro, che stava tentando di rientrare nella propria corsia. Precisava, ancora, l'attore che intervenivano, in loco, i Vigili Urbani, dai cui rilievi era agevole ricostruire l'evento ed il punto di collisione e desumere (sempre a detta di esso attore) la chiara responsabilità del conducente del mezzo *omissis*. Evidenziava il *omissis* che, trasportato con ambulanza al Policlinico Gemelli gli veniva diagnosticato "politrauma" con prognosi iniziale di 40 giorni, ma che, dimesso dopo circa un mese, si ricoverava in "Casa di Cura" dalla quale veniva dimesso solo a fine settembre, sottoponendosi, poi, a cicli di riabilitazione e numerosi esami clinici, mentre i postumi venivano stimati, dal proprio medico-legale, siccome guariti in gg. 180 con postumi permanenti del 48% e con annullamento dell'attività lavorativa, precedentemente svolto, di conduttore di mezzi speciali. Ciò premesso ed allegando, a dimostrazione dell'una relazione cinematica a firma *omissis* ed a dimostrazione dell'entità delle lesioni, relazione medico-legale a firma *omissis*, con il summenzionato atto, conveniva dinanzi il Tribunale di Roma, l' *omissis* e la Società Assicuratrice *omissis*, per ivi, previa affermazione dell'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo *omissis*, sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti quantizzati, per varie voci, in complessivi Euro 714.000 circa, oltre accessori e spese di lite.

Si costituivano *omissis*, opponendosi alla domanda in quanto infondata, in fatto e diritto, dovendosi l'evento ascrivere alla condotta adottata dallo stesso attore e rilevando, comunque, siccome eccessiva l'entità delle pretese.

Nel corso del processo venivano espletate le CTU cinematiche e medico-legali e, quindi, venivano precisate le conclusioni.

Il Tribunale di Roma, con l'impugnata sentenza, dichiarava che il sinistro si era verificato per paritetica concorrente responsabilità dell'attore e del conducente del veicolo *omissis* e, per l'effetto, condannava le convenute, in solido tra loro, a pagare in favore di *omissis* la somma di Euro 118.140,00, oltre interessi calcolati come in motivazione, con condanna dei convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, liquidate, previa compensazione, in complessivi Euro 6.630,00, oltre accessori.

Avverso la suindicata decisione veniva interposto appello, da parte della compagnia di assicurazioni lamentando l'erronea ed insufficiente motivazione in punto an e quantum debeat.

Si costituiva in giudizio *omissis*, il quale si opponeva all'avverso gravame ed a sua volta spiegava appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per l'affermazione dell'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo assicurato ed il riconoscimento del pregiudizio estetico e/o fisiognomico, nonché del danno patrimoniale.

Rimasta contumace *omissis* S.P.A., notificato ad essa il gravame incidentale e precisate le conclusioni, in tale stato venivano concessi alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

Preliminarmente occorre prendere in esame le eccezioni proposte dall'appellato attinenti il difetto di procura dell'appellante, relativamente al primo grado, nonché la sua mancanza di legittimazione al giudizio d'appello.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Invero il preteso difetto di legittimazione dell'appellante deriverebbe dalla circostanza che il soggetto appellante sarebbe un ente sconosciuto. Si argomenta dalla circostanza che in primo grado è stata evocata in giudizio la compagnia assicuratrice *omissis* mentre, viceversa, l'appello sarebbe stato proposto dalle *omissis* che, appunto, costituirebbero una società sconosciuta al processo.

Invero non vi è alcun dubbio che la società appellante sia la medesima che ha partecipato al giudizio di primo grado essendo inconfidente, ai fini di tale individuazione, la circostanza che il nome della società sia stato riportato nell'atto di appello non nella sua completa estensione, essendo facilmente individuabile chi abbia proposto il gravame atteso che la denominazione *omissis* è stata più volte adoperata

in primo grado e, in ogni caso, fa fede la procura che contiene il conferimento del mandato da parte del legale rappresentante della società il quale ha indicato la denominazione della medesima nella sua interezza. Da ultimo è da dire che, l'atto di appello è stato proposto dal medesimo difensore della società in primo grado il quale ha fatto riferimento proprio a tale mandato. In definitiva è stata solo compiuta una leggera imperfezione tale da non ingenerare, però, alcun dubbio e/o incertezza sul soggetto appellante.

L'ulteriore eccezione proposta in via preliminare attiene la circostanza che, secondo l'appellante incidentale, l'appellante principale sarebbe privo di valida procura, sin dal primo grado, essendo ignoti i contenuti delle procure speciali richiamati nel mandato alla lite cui si è fatto ricorso anche per proporre appello. Da subito è da notarsi la contraddizione della presente eccezione con quella che precede essendo ovvio che se l'appello fosse stato proposto da soggetto diverso da colui il quale ha partecipato al primo grado di giudizio non si potrebbe sostenere che, parimenti, la procura dell'appellante in primo e secondo grado sia inesistente essendo, appunto, due soggetti diversi. Detto ciò deve rilevarsi che tale eccezione è stata formulata, per la prima volta, in primo grado, dall'odierno appellante incidentale, in sede di comparsa conclusionale. All'esito il giudice con ordinanza del 30 marzo 2011 ha provveduto a rimettere la causa sul ruolo assegnando termine per provvedere alla sola *omissis* avendo, viceversa, l'odierno appellante provveduto sul punto prima che il Giudice, in prime cure, assegnasse, appunto, termine per provvedere alla sola *omissis* avendo l'altra convenuta, con la produzione richiamata, reso superfluo impartire un ordine di produzione in tal senso. Al riguardo è bene ricordare che in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l'onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio; ne consegue che, in difetto di tale contestazione, l'allegazione dei suddetti poteri è sufficiente ai fini della valida nomina dei difensori (Cass. civ. Sez. lavoro, 28-09-2011, n. 19824) e, inoltre, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale. Nel diverso caso, invece, in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte e venga chiesto il doppio termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (sempre nel testo applicabile "ratione temporis"), l'opportuna documentazione va prodotta entro i termini concessi dal giudice, pena l'invalidità della procura alle liti e dell'atto difensivo inerente (Cass. civ. Sez. I, 28-05-2014, n. 11898). In definitiva l'appellante ha provveduto a depositare in giudizio la documentazione giustificativa dei poteri di colui il quale ha conferito il mandato alle liti tempestivamente. Anche la seconda eccezione, pertanto, va respinta.

Venendo, quindi, all'esame del merito della controversia è da dire che il primo motivo, posto a base dell'appello principale, è da rigettare.

Con esso infatti, non si pongono precise censure alla sentenza impugnata tant'è che non sono neanche indicate le parti del provvedimento di cui si chiede la riforma.

Inoltre si procede ad un'autonoma ricostruzione della dinamica dell'incidente facendo richiamo ad atti processuali quali una consulenza cinematica ovvero alle osservazioni alla CTU nonché al verbale redatto dai Vigili senza specificamente indicare quali circostanze, richiamate dai medesimi, si pongono in contrasto con le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure. Tale indeterminatezza delle censure raggiunge l'apice laddove si sviluppano argomentazione totalmente sganciate da ogni riferimento a dati o risultanze processuali allorché, per esempio, si afferma che il conducente dello scooter non abbia adottato un comportamento adatto lo stato dei luoghi "in ragione del diametro ridotto delle ruote" senza indicare da quale atto o documento possa

evincersi tale diametro. Si fa riferimento alla "massa notevole rispetto alla potenza e all'ubicazione dei pesi" anche in questo caso senza far presente dove tali dati siano evincibili, ponendo poi il tutto in relazione ad una "tenuta di strada ed una direzionalità particolarmente ridotte" senza dar conto, ancora una volta, da quale elemento si possa escludere che tali affermazioni siano meramente apodittiche. In definitiva l'appello principale va respinto.

Ugualmente inammissibile è il motivo d'appello con cui si censura la misura del risarcimento. Infatti affermare che: "quanto all'entità del risarcimento, lo stesso pare eccessivo rispetto alle versioni riportate dall'attore, atteso che, da un lato, non può condividersi l'entità della personalizzazione del danno non patrimoniale .. E, dall'altro lato, non può condividersi la liquidazione del danno patrimoniale, non essendo stato oggetto di specifica e rigorosa prova da parte attrice" non fondata su alcuna risultanza processuale per porre in condizione il collegio di valutare se le motivazioni dell'appello contrastino, sufficientemente, le ragioni esposte nella sentenza impugnata.

Il motivo, pertanto, è inammissibile.

L'appello principale, quindi, non può trovare accoglimento.

Con l'appello incidentale si sostiene che la responsabilità dell'incidente sia totalmente da attribuire all'autocarro che procedeva contro mano ed alla velocità di 80 km/h tale da rendere impossibile di scongiurare l'urto.

Tale tesi non è condivisibile poiché, contrariamente a quanto affermato dall'appellante incidentale, l'eccessiva velocità del motoveicolo non è stata indifferente nella causazione dell'incidente. Infatti dalla consulenza tecnica si apprende che, sebbene il conducente dell'autocarro procedesse, inizialmente, invadendo la corsia opposta, nel momento in cui i mezzi si sono avvistati ed i relativi conducenti hanno posto in essere delle manovre d'emergenza consistite (pag. 13 CTU), da parte dell'autocarro, nel frenare e portarsi verso destra, mentre il conducente dello scooter ha frenato. Proprio l'eccessiva velocità che, come calcolato dal CTU a pagina 12 della propria relazione, era di 72 km/h, ha fatto inclinare il mezzo verso terra rendendolo incontrollabile e giungendo a farlo impattare con l'autocarro, che nel frattempo si era tirato a destra, nella corsia di marcia di pertinenza di quest'ultimo. E allora di tutta evidenza il concorso causale del conducente dello scooter il quale se avesse adottato una velocità adeguata, sebbene al momento dell'avvistamento il mezzo antagonista avesse invaso la corsia di sua pertinenza, avrebbe avuto il tempo di meglio controllare il mezzo con conseguente non necessità dell'effettuazione di una frenata brusca con conseguente perdita di controllo del mezzo che, a sua volta, ha invaso la corsia opposta. A tutto ciò deve aggiungersi che lo scooter procedeva al centro della propria carreggiata (v. CTUpag. 7). Tale posizione ha sicuramente, da un lato, accentuato la pericolosità dell'incrocio con l'altro mezzo e, inoltre, ha reso necessaria la frenata che ove, al contrario, si fosse proceduto mantenendo la destra, in considerazione dello scarso ingombro del motociclo, avrebbe reso non necessaria la frenata di emergenza essendo facilmente evitabile il mezzo che procedeva in senso opposto, sebbene questo spostato a sinistra. Deve, quindi, confermarsi la decisione di primo grado laddove ho ritenuto sussistere un concorso di colpa dei conducenti dei mezzi coinvolti.

L'appello incidentale prosegue censurando la sentenza nella parte in cui nella medesima si è proceduto a liquidare il danno. In particolare si sostiene l'erroneità della decisione laddove ha omesso di pronunciarsi in relazione alla richiesta liquidazione del pregiudizio estetico e/o fisiognomico nonché del danno patrimoniale. Per quanto riguarda il danno fisiognomico si sostiene che il consulente tecnico di primo grado ha individuato tale danno negli esiti cicatriziali degli arti inferiori ricomprendendo la valutazione percentuali di tale danno con il danno biologico.

Viceversa, secondo l'appellante incidentale "E' di tutta evidenza che la deambulazione normale, quella spedita addirittura la corsa non sono affatto della norma "pertanto tale tipo di danno andava autonomamente e specificamente liquidato.

A riguardo deve farsi applicazione dell'ormai costante insegnamento della corte di cassazione secondo cui: Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose

più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perdita possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).

Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico." (Cass. Ord. n. 7513/2018). Pertanto in difetto di allegazione di una specifica e peculiare incidenza della menomazione sul soggetto infortunato non si giustifica un aumento del risarcimento del danno.

Quanto poi al danno patrimoniale l'appellante sostiene che, erroneamente, il tribunale, preso atto del dimensionamento dell'infortunato a causa delle lesioni patite, abbia aumentato, equitativamente, il danno biologico non provvedendo, viceversa, alla liquidazione del danno patrimoniale costituito dai futuri mancati guadagni derivanti dal demansionamento, nonostante la produzione di idonea documentazione, liquidazione che costituisce cosa diversa dall'aumento del danno biologico. Al riguardo deve osservarsi che in tema di danni alla persona, allorché l'invalidità è di gravità tale, nella specie, del 30/32%, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrando nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. 12 giugno 2015, n. 12211). Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23 agosto 2011, n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497) così come avvenuto nel caso concreto. Inoltre la liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14 novembre 2013, n. 25634; Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 14-11-2017, n. 26850). Ed è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie dove, contrariamente a quanto affermato dal l'appellante incidentale, il tribunale ha affermato che: "va inoltre riconosciuto al medesimo per il ristoro del danno patrimoniale conseguente alla compromissione della capacità produttiva per effetto delle lesioni personali riportate nel sinistro ed in particolare per i postumi a carico degli arti inferiori, che hanno determinato un cambiamento delle mansioni lavorative (da autista di mezzi speciali a magazziniere), la somma equitativamente determinata

di Euro 55.000,00, atteso che dalla CTU emerge che detti postumi incidono sulla capacità lavorativa specifica nella misura 50%".

Il motivo pertanto va rigettato.

Attesa la reciproca soccombenza le spese possono essere interamente compensate.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando *omissis*, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale; rigetta l'appello incidentale; compensa integralmente le spese tra le parti; dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia - come aggiunto dall'art. 1 comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228).

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com